



ATTO COSTITUTIVO

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in Aprilia, Via D.Bardi n°8 presso lo Stadio Comunale "Quinto Ricci", si sono riuniti il giorno 10/09/2003 per costituire un'associazione sportiva dilettantistica, i seguenti cittadini: Iuorio Pasquale, Spagnolo Giuseppe, Ceccarelli Fabio, Russo Giovanni Maria.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Iuorio Pasquale e nominano Segretario verbalizzante il Sig. Russo Giovanni Maria.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il presidente dà inoltre lettura dello Statuto dell'UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) con sede in Roma, L.go Nino Franchellucci n.73, e propone che il sodalizio stesso prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'UISP adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata A.S.D. Podistica Aprilia con sede in Aprilia, Via D.Bardi n°8 e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Consiglio che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni.

Iluorio Pasquale	C.F. RIUPQL52R08L973W	Presidente
Residente in Aprilia, Via M.Battistini n°1		
IlSpagnolo Giuseppe	C.F. SPGGPP55T22A341M	Vice Presidente
Residente in Aprilia, Via M.Buonarroti n°31		
IlRusso Giovanni Maria	C.F. RSSGNN53R30Z352R	Segretario
Residente in Nettuno, via delle Mammole n°3		
IlCeccarelli Fabio	C.F. CCCFBA56H23A341V	Consigliere
Residente in Aprilia, Via Saturno n°12		

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea previa stesura, lettura e approvazione del presente Atto Costitutivo e dell'allegato Statuto composto di n.27 articoli.

Il Presidente
Iuorio Pasquale

Il Segretario
Giovanni Maria Russo

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA
ratato il presente atto il... 1.0.SET.2003 al 16057 Serie 3

€ 129,44 (Euro centesimi) per la trascrizione.

per il DIRETTORE Dr. V. NUNZI

Il Capo Ufficario F. Cantelmo





STATUTO

TITOLO I

Denominazione

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Aprilia, via Donato Bardi n°8, un'associazione non commerciale, operante nei settori sportivo dilettantistici, ricreativo e culturale che assume la denominazione A.S.D. Podistica Aprilia.

Essa aderisce all'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art. 2 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3 - L'associazione, con spirito altruistico, si propone di :

- a) perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali, ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative, ivi compresi punti di ritrovo, bar, mense, per i soli soci con intenti mutualistici;
- b) gestire, anche a seguito di convenzioni con l'ente locale, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale ;
- c) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e la pacifica convivenza;
- d) partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
- e) promuovere se del caso corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.

TITOLO III

Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

La qualifica di socio non è soggetta a vincoli di temporaneità.

Art. 6 - La qualità di socio individuale da diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; - a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - a partecipare alle elezioni degli Organi Direttivi. I Soci individuali sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali; - al pagamento della quota sociale.

Art. 7 - I soci sono obbligati a versare un contributo associativo stabilito in funzione del programma di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota non è trasmissibile per atti tra vivi e non è soggetta a rivalutazione.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Art. 8 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

Fondo Comune

Art. 11 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Esercizio Sociale

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio verrà reso pubblico nelle forme e nei modi previsti per la convocazione dell'assemblea dei Soci.

Sezioni Sportive

Art. 13 - In particolare per ogni attività sportiva può essere costituita con delibera del Consiglio Direttivo specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alle rispettive discipline. Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci dell'associazione.

Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi di interesse. La direzione e l'organizzazione della sezione è affidata ad un Comitato eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato di Sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi (responsabile, gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, etc.) deve:

- a) applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) predisporre il programma delle attività e il relativo bilancio preventivo della sezione, che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;

- c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell'associazione.
- d) far rispettare a tutti i tesserati (soci-dirigenti-atleti-istruttori) le norme emanate dagli enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione alla attività svolta nelle diverse discipline sportive;
- e) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i Bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.

TITOLO VI

Organi dell'associazione

Art. 14 - Sono organi obbligatori dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;

Con delibera dell'Assemblea dei Soci può essere istituito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblee

Art. 15 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nella sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora istituito o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 - L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 18 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con le quote sociali e iscritti da almeno 3 mesi.

Ogni socio, indipendentemente dall'entità dell'apporto al fondo comune, ha diritto ad un solo voto nell'assemblea.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati presenti.

Le delibere delle assemblee verranno rese pubbliche mediante affissione nella sede sociale.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri scelti tra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica 5 anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso verbale o lettera da spedirsi o con avviso scritto affisso nei locali sociali non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 21 - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora istituito. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

Art. 22 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23 - Con delibera dell'Assemblea dei soci può essere istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre effettivi e due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 25 - In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Art. 26 - Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-Tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive.

Norma finale

Art. 27 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente
Luca Pappalardo

Il Segretario
Antonio Pappalardo

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA
Allegato all'atto reg.to 10 SET 2003 al
N. 6057 serie 3

IL DIRETTORE TITOLARE
(in carica NUNZIATA)
CAPO TEAM
LANTERMO

